

Nota tecnica

A cura del Servizio legislativo e qualità della legislazione

Relazione alla clausola valutativa della l.r 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano” (ogg.4089)

La l.r. 24/2011 contiene all’art. 37 una clausola valutativa. La clausola individua due diverse scadenze nella rendicontazione:

- una relazione triennale (prevista dal comma 1) che fornisca informazioni sullo stato di attuazione e sui risultati rispetto al “miglioramento qualitativo della gestione” in seguito alla riorganizzazione del sistema regionale
- una relazione entro un anno dall’entrata in vigore della legge (prevista dal comma 2), con l’obiettivo di informare l’Assemblea sull’attuazione degli adempimenti previsti dagli art.12 e 13, relativi alla costituzione degli “Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità” e alla liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali.

La clausola prevede quindi un percorso di valutazione articolato in due step: questa prima relazione nella quale si rende conto della fase iniziale di attuazione della legge e una successiva relazione triennale nella quale valutare come ha operato il nuovo sistema e i risultati raggiunti.

Di seguito, un’analisi degli aspetti tecnici che caratterizzano la relazione di Giunta prevista dal comma 2.

1) Procedura e tempistica di presentazione della relazione

La legge è stata approvata nel dicembre del 2011 e, trascorso pertanto l’anno dall’entrata in vigore della legge, la Giunta presenta la relazione ai sensi del comma 2 dell’art.37 dando conto di quanto realizzato nell’anno 2012 e nei primi mesi del 2013.

2) Analisi della struttura e dei contenuti della relazione

La l.r. 24/2011 ha disegnato un nuovo assetto per la gestione delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000, nel quale il territorio regionale è stato suddiviso in cinque macroaree omogenee per caratteristiche naturali ed esigenze gestionali: Emilia occidentale, Emilia centrale, Emilia orientale, Delta del Po, Romagna.

Per ciascuna di queste macroaree è istituito un “Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità”, un ente pubblico le cui competenze sono stabilite dall’art. 3 della legge.

In premessa, la relazione contestualizza questo passaggio evidenziando il sistema regionale prima della riforma introdotta con la l.r. 24/2011, nel quale la gestione delle aree protette era affidata a diversi soggetti istituzionali.

Il passaggio dalla gestione precedente al nuovo assetto individuato dalla legge avviene attraverso una fase transitoria, della quale si dà conto nella relazione. In particolare, la relazione di Giunta fornisce informazioni sugli adempimenti relativi alla:

- costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità

L'art.12 della l.r. 24/2011 prevede la costituzione degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità i quali, a partire dal 01/01/2012, subentrano nei rapporti attivi e passivi dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, posti in liquidazione dalla stessa data.

Il passaggio dal precedente modello di gestione a quanto previsto dalla l.r. 24/2011 è avvenuto mediante una fase transitoria che ha richiesto la nomina di cinque "Funzionari incaricati" dell'attivazione degli Enti e della liquidazione dei Consorzi, attraverso i quali gli Enti esercitano le proprie funzioni sino alla nomina del Direttore e, fino alla nomina del Presidente, ne assumono la legale rappresentanza.

La relazione evidenzia che gli Enti di gestione sono ad oggi operativi e riporta le nomine e l'insediamento degli organi. Come previsto dall'art.4, infatti, gli Enti di gestione operano attraverso i seguenti Organi di governo: le Comunità del Parco, il Comitato esecutivo, il Presidente.

Tre dei cinque Enti hanno inoltre nominato il Direttore (Emilia Orientale, Delta del Po, Romagna), mentre negli altri due casi la funzione è svolta da un dirigente o dal Funzionario incaricato.

Per quanto riguarda le competenze assunte dagli Enti di gestione, la relazione dà conto del trasferimento delle funzioni dai Consorzi agli Enti, individuate all'art. 3 comma 2 della legge: ad ogni Ente di gestione competono, oltre alla gestione dei Parchi e dei siti della Rete Natura 2000 all'interno del proprio perimetro, anche altre funzioni relative alla gestione di altre tipologie di aree protette, di competenza provinciale. Queste funzioni¹, sono oggetto di trasferimento differito, secondo quanto previsto dall'art.40 comma 6 della legge. Su questo trasferimento delle competenze provinciali ai nuovi Enti la relazione evidenzia un quadro diversificato tra i cinque Enti.

- liquidazione dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali

Il termine per la conclusione della fase di liquidazione degli Consorzi era il 30/06/2012, data prevista dall'art.13 della l.r. 24/2011. La relazione dà conto degli atti di approvazione delle risultanze della gestione delle liquidazioni da parte dei Funzionari incaricati e dell'approvazione da parte della Regione con apposite Delibere di Giunta.

Per quanto riguarda la dotazione organica degli Enti di gestione, la relazione dà conto del trasferimento delle unità di personale dai Consorzi ai nuovi Enti, così come previsto dalla l.r. 24/2011. La dotazione organica di prima applicazione è pari complessivamente a 107 unità di personale (con contratti a tempo indeterminato e determinato).

¹ Lettere b, c, d,e, g del comma 2 dell'art.3.

Dopo aver fornito informazioni sulla procedura e sugli atti adottati per costituire i cinque Enti di gestione che sono subentrati ai Consorzi, così come richiesto dalla clausola, la relazione contiene un **paragrafo conclusivo**, nel quale si rinvia alla prossima relazione nella quale si dovrà dare conto dell'attuazione e dei risultati ottenuti nel miglioramento della gestione. Con la prossima relazione (art.37 comma 1) infatti, sarà trascorso un arco temporale sufficiente per permettere di approfondire l'operatività degli Enti e i risultati conseguiti.